

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	Sentenza	309	2006	Pensioni	5/15/2006

SENT. N. 309/2006 PC

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 51386/PC del registro di Segreteria, proposti dal dott. Gennaro **Cortazzo**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Montini e Domenico Iaria, e presso quest' ultimo elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Rondinelli n. 3 (studio legale Lessona) avverso il provvedimento dell' I.N.P.D.A.P., nonché contro il Comune di Siena e l' Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, e per la declaratoria della riliquidazione del trattamento pensionistico.

Nella pubblica udienza del 29 marzo 2006, non comparse le altre amministrazioni chiamate in giudizio, sono comparsi il dott. Marco Pratellesi per l' I.N.P.D.A.P. e l'avv. Tullio D' Amora, su delega dell'avv. Mauro Montini, per la parte ricorrente.

Visti gli atti e documenti di causa.

Considerato in

FATTO

Con ricorso pervenuto presso questa Sezione della Corte ritualmente notificato, l' odierno ricorrente adiva il magistrato contabile.

Il dott. **Gennaro Cortazzo**, in servizio presso il Comune di Siena, con la qualifica di segretario generale 1^a classe A, in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie con decorrenza del trattamento pensionistico dall' 1 settembre 1998, lamentava la mancata comprensione nella quota A) del

trattamento di quiescenza della quota di partecipazione ai diritti di segreteria introitati dall'Amministrazione comunale per l'attività di rogito svolta dal ricorrente nella qualità di segretario comunale, nonché dell'indennità di direttore generale, funzione svolta ai sensi dell' art. 51 *bis*, comma 4, della l. 6 giugno 1990 n. 142.

A seguito di un' originaria determinazione del 24 agosto 1998 con cui veniva liquidato al dott. Cortazzo il trattamento provvisorio, in data 10 settembre 2001 n. SI012000359 la Direzione Provinciale di Siena dell' I.N.P.D.A.P. liquidava all' odierno ricorrente la pensione ordinaria diretta di anzianità a decorrere dal 1° settembre 1998, escludendo dalla base pensionabile (ed in specie dalla determinazione della quota "A" della pensione) i diritti di rogito e l'indennità attribuita per le funzioni di Direttore Generale.

Deduceva, il dott. Cortazzo, sulla scorta della normativa di specie (art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, conv. in legge 26 aprile 1983 n. 131 e di comparto, art. 37, comma 1, lett. g CCNL del 16 maggio 2001 per i diritti di segreteria ed art. 44 per l' indennità di direzione, nonché di giurisprudenza amministrativa e contabile, che la quota dei diritti di segreteria e dell' indennità di funzione fossero da computare nel trattamento economico pensionabile (ed in specie nella quota "A" della pensione).

La parte ricorrente, inoltre, chiedeva in via istruttoria, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., l' esibizione dei documenti all'Amministrazione Comunale di Siena (compensi erogati a titolo di diritti di rogito dall' 1 luglio 1989 al 30 agosto 1998) e all' I.N.P.D.A.P. di Siena (certificazione del trattamento contributivo cui sono state assoggettate le somme percepite dal dott. Cortazzo a titolo di diritti di segreteria e di indennità di direzione generale).

Si chiedeva, inoltre, l' ammissione di capitoli di prova, con indicazione dei relativi testi, sul trattamento contributivo in ordine all'indennità di direzione ed ai diritti di rogito, ed all' ammontare per ciascun anno dei diritti di rogito.

Con memoria del 2 marzo 2006 la Direzione Provinciale di Siena dell' INPDAP, sulla scorta degli orientamenti della giurisprudenza contabile, chiedeva il rigetto del ricorso, e la non computabilità nella quota A del trattamento di pensione sia della quota di partecipazione ai diritti di segreteria, sia dell' indennità di direttore generale ex art. 51 *bis*, comma 4, della l. 6 giugno 1990 n. 142.

In data 20 marzo 2006 l' Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali, evocata in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione processuale passiva avendo altri enti (INPDAP e Comune di Siena) curato la pratica pensionistica del dott. Corazzo.

Anche la parte ricorrente provvedeva a depositare memoria difensiva (ed allegata documentazione) con cui, sulla base dell'analisi normativa e degli accordi di comparto, nonché di alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile ed amministrativa, chiedeva l' accoglimento del ricorso.

Veniva, quindi, fissata l' odierna udienza di discussione in cui la parte ricorrente insisteva per l' accoglimento del ricorso, nel mentre il rappresentante dell' I.N.P.D.A.P., facendo specifico riferimento, tra le altre decisioni, alla sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 20 giugno 2003 n. 9901, chiedeva il rigetto dello stesso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo in parte nei sensi di cui in motivazione.

Va in via preliminare esaminata ed accolta l' eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata dall' Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali, evocata in giudizio.

A parere dell' autorità giudicante, infatti, sebbene sia da preferire una opzione interpretativa che, nell' ambito della determinazione del trattamento pensionistico, si fonda su una più estesa platea dei soggetti presenti (o evocabili in giudizio) i quali nella dinamica processuale potranno meglio rappresentare la questione oggetto del giudizio, e secondo cui tutte le articolazioni comunque coinvolte nella definizione del trattamento di quiescenza devono essere ritenute passivamente legittimate nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, non appare assegnata, nella materia *de qua*, alcuna competenza all' Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Entrando nel merito, in riferimento ai cc.dd. diritti di segreteria, questi non costituiscono voci certe, fisse e continuative della retribuzione, atteso che sono collegati a presupposti che possono o non possono verificarsi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 1999 n. 1191) e, d' altro canto, l' art. 16 della l. n. 1077 del 1959, in virtù di tale connotazione, espressamente li esclude dalla retribuzione annua contributiva.

Né può affermarsi che i menzionati diritti rientrano nella cd. retribuzione conglobata, la quale presuppone l' esistenza di una previsione legislativa o contrattuale che espressamente inglobi nel trattamento economico di base spettante al lavoratore l' emolumento che in precedenza costituiva un semplice accessorio.

D' altro canto l' art. 37 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001 dei segretari comunali e provinciali si limita ad elencare gli emolumenti che costituiscono il complessivo trattamento economico spettanti alle suddette categorie professionali, senza prevedere alcun conglobamento degli emolumenti accessori nel trattamento economico di base.

Non avendo, pertanto, i caratteri richiesti dall' art. 15 della l. n. 1077 del 1959 (pattuizione espressa in una norma di legge o in un contratto nazionale ed emolumento certo e fisso nell' *an e quantum*), ne deriva che i diritti di segreteria, nella specie, concorrono alla formazione della quota B e non della quota A di pensione, ai sensi dell' art. 2, comma 9, della l. n. 335 del 1995, e pertanto il ricorso, in *parte qua*, va rigettato: cfr. Sezione Sicilia Appello 9 dicembre 2004 n. 224, che ha riformato, in *parte qua*, la sentenza della Corte dei conti Sezione Regione Sicilia 22 dicembre 2003 n. 2803 (citata dalla parte attorea) e Sezione giurisdizionale Regione Basilicata 13 febbraio 2003 n. 30.

Per quanto concerne, di converso, il diritto dell' odierno ricorrente al computo dell' indennità di direzione generale nella quota A di pensione, la menzionata indennità costituisce il corrispettivo per l'esercizio di ulteriori funzioni, e l' assunzione delle relative responsabilità, che trova il necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del rapporto d' impiego. Essa costituisce, pertanto, parte integrante del trattamento economico fondamentale pattuito in sede di accordo nazionale e, trattandosi di un emolumento certo e fisso nell' *an* e nel *quantum*, possiede tutte le caratteristiche richieste dall' art. 15 della l. n. 1077 del 1959: in termini Sezione Appello Sicilia 9 dicembre 2004 n. 224.

Va, pertanto, affermato il diritto del dott. Gennaro Cortazzo al computo nella quota A di pensione della indennità di direzione generale.

Per quanto concerne le competenze accessorie esse vanno corrisposte secondo gli orientamenti giurisprudenziali che si condividono (Corte conti SS.RR. 10/QM/2002) e secondo cui è applicabile l'

art. 429, comma 3, c.p.c., per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso e vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Peraltro il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell' una e dell' altra componente di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l' indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Il calcolo dell' eventuale “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione va operato *ex art.* 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT *ex art.* 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo.

Per quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di lite, tuttavia, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal dott. Gennaro Cortazzo, nei confronti dell' I.N.P.D.A.P., del Comune di Siena e dell' Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Sono compensate integralmente le spese di lite.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 29 marzo 2006.

IL GIUDICE UNICO

f.to Cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2006

Il Dirigente

f.to G. Badame